



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 25

REG.GENERALE

N° 1242/09

UDIENZA DEL

24/09/2010 ore 09:30

SENTENZA

N°

65/25/10

PRONUNCIATA IL:

24 SET. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25 NOV. 2010

Il Segretario
IL SEGRETARIO DI SEZIONE
(Annalisa Rocca)

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI TORINO

SEZIONE 25

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | RUSCHENA | SILVANA | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | RINALDI | ETTORE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | RETROSI | YVONNE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1242/09
spedito il 06/08/2009
- avverso la sentenza n° 50/01/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di VERCELLI
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI VERCELLI

proposto dal ricorrente:

difeso da:
DR.NORO STEFANO
VIA ROMA N.26 28041 ARONA NO

Atti impugnati:
AVVISO DINIEGO RIMBORSO I.V.A. 2002

In riforma della appellata sentenza annullare il diniego dell' Agenzia delle Entrate e ordinare il rimborso della somma di € 3.996,00 oltre interessi di legge e maturandi dal 27.10.2003 fino alla data del pagamento. In via subordinata riformare la sentenza di primo grado in punto condanna alle spese e compensare le spese di giudizio in secondo grado.

Conclusioni parte appellata – Agenzia delle Entrate – Ufficio di Vercelli.

Rigettare l'appello e dichiarare legittimo il provvedimento di diniego al rimborso. Con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società ricorrente in data 27.10.2003 presentava mod. UNICO indicando nel quadro RX un credito IVA per € 3.996,00. Veniva omessa la presentazione al Concessionario del modello VR previsto per ottenere il rimborso ex art. 38 d.p.r. 633/72, in data 28.11.2007 presentava istanza di rimborso all' Agenzia delle Entrate di Borgosesia.

L' Agenzia opponeva diniego espresso ritenendo decaduto il diritto al rimborso per quanto previsto dalla circolare ministeriale 55 del 14.6.2001 e dall' art. 21.2 D.Lgs 546/92.

Proponeva ricorso la società sostenendo che con la presentazione della dichiarazione mod. Unico il Fisco aveva avuto legale conoscenza del credito e pertanto il Modello Unico valeva come istanza di rimborso.

La Commissione Tributaria provinciale di Vercelli con sentenza 50/01/2009, depositata il 29.6.2009 respingeva il ricorso motivando che per il rimborso è prevista apposita procedura che non è stata seguita dal ricorrente. L' omissione comporta l' estinzione del diritto di credito.

Propone appello la società con atto notificato all' Ufficio il 10.8.2009, che richiama giurisprudenza di merito secondo cui non rileva ai fini dell' azionabilità del rimborso non aver seguito la procedura prevista, la compilazione del quadro RX ha consentito all' Amministrazione Finanziaria di essere a legale conoscenza del credito fatto valere. Secondo giurisprudenza di legittimità il credito per l' eccedenza di IVA versata si consolida decorsi due anni dal termine per la presentazione della dichiarazione annuale qualora l' Amministrazione finanziaria non abbia notificato alcun avviso di rettifica ed è esigibile alla scadenza dei successivi tre mesi da cui decorre il termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso. In subordine chiede la compensazione delle spese di lite.

Si costituisce in giudizio l' Agenzia delle Entrate Ufficio di Vercelli chiedendo respingersi l' appello e osservando che la legale conoscenza del credito da parte dell' Amministrazione Finanziaria non supplisce alla mancanza di una richiesta di rimborso che doveva effettuarsi con la presentazione di apposito modello VR al Concessionario entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione. In ogni caso la richiesta di rimborso è tardiva essendo scaduto il termine decadenziale di due anni dalla presentazione della dichiarazione previsto dalla norma generale dell' art. 21 D.Lgs 546/92.

Co memoria illustrativa il contribuente rileva che è inconferente il richiamo all' art. 21 D.Lgs 546/92.

Alla pubblica udienza le parti hanno confermato le rispettive conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Commissione ritiene di adeguarsi a quanto sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 25.11.2008 n. 28024 secondo cui il credito del contribuente per il rimborso dell' IVA in misura superiore al dovuto si consolida decorsi due anni dal termine per la presentazione della dichiarazione senza che l' Amministrazione abbia notificato alcun avviso di rettifica ed è esigibile

alla scadenza dei successivi tre mesi, come previsto dall'art. 38 bis d.p.r. 633/72; tale termine nel caso di specie veniva a scadere nel gennaio 2006, da ciò consegue che la domanda di rimborso presentata il 28.11.2007 dal contribuente è ampiamente nei termini previsti dall'art. 21 D.Lgs 546/92, dichiarato applicabile dall'Ufficio, che espressamente stabilisce che la domanda di rimborso deve essere presentata entro due anni dal versamento ovvero, se posteriore, dal momento in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (consolidamento del credito). Nessuna decadenza è intervenuta e neppure è decorso il termine di prescrizione decennale. La diversa procedura prevista dalla prassi amministrativa (circolare) non può comportare decadenze del diritto.

Attesa la molteplicità e discordanza di pronunce giurisprudenziali sul punto si stima equo dichiarare la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale accoglie l'appello. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.

Torino, 24.9.2010

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

